REGOLAMENTO (CE) N. 1331/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1997

che deroga al regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, paragrafo 8, terzo comma e l'articolo 23,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2340/96 (4), ha fissato la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata della restituzione;

considerando che la situazione sul mercato del frumento (grano) tenero e del granturco richiede l'adattamento della durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il granturco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato allo scopo di evitare domande di fissazione anticipata a fini di speculazione;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del regime di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per il granturco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, a titolo del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97 (6), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, non porti, tenuto conto della situazione esistente nel settore del granturco e del frumento (grano) tenero, a prolungare la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il granturco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del regime di prefinanziamento non porti, tenuto conto della situazione nel settore del granturco e del frumento (grano) tenero, a prolungare la validità dei tassi in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento per esportazione di granturco sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1223/94, la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata della restituzione per il granturco utilizzato sotto forma di glucosio, di sciroppo di glucosio, di maltodestrina o di sciroppo di maltodestina, di cui ai codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, rilasciati tra il giorno di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 settembre 1997, è limitata alla fine del mese in cui vengono rilasciati.

2. Le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano ai certificati di cui al paragrafo precedente.

3. In caso di applicazione del regime di prefinanziamento-trasformazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'accettazione della dichiarazione di esportazione deve comunque aver luogo entro l'ultimo giorno del mese di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'accettazione della dichiarazione di pagamento relativa al granturco utilizzato sotto forma di glucosio, di sciroppo di glucosio, di maltodestrina o di sciroppo di maltodestrina, di cui ai codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, per la fabbricazione delle merci non comprese nell'allegato II del trattato può avere luogo, qualora non venga presentato un certificato di fissazione anticipata, soltanto se la dichiarazione d'esportazione delle merci è stata accettata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 30 settembre 1997.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 2.
(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.
(4) GU n. L 318 del 7. 12. 1996, pag. 9.
(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione